PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE

Art. 6

Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali

A valere sul fondo di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:

a) per i mutui contratti negli anni 1986 e precedenti secondo i criteri previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. La rideterminazione del contributo erariale per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, deve intendersi effettuabile a decorrere dalla prima annualita' o semestralita' di ammortamento. Il contributo erariale e' altresi' esteso, se dovuto sulla base della legge, con analoga decorrenza, anche per i mutui relativi allo stesso periodo, non compresi nelle certificazioni degli enti locali;

b) per i mutui assunti dai comuni nell'anno 1987 entro il limite massimo di L. 14.327 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente, per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT;

c) per i mutui assunti dalle province nell'anno 1987 in misura pari a lire 2.048 per abitante, secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT. I comuni e le province possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del precedente comma 1, lettere b) e c), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere a), secondo e terzo periodo, b) e c), con la presentazione entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988 di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nell'anno 1987, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,5 per cento e con

le stesse detrazioni operate sui mutui contratti negli anni 1986 e precedenti. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sara' adeguata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno. Continuano ad applicarsi per i mutui contratti nell'anno 1987 le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. Sulla base delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 3, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali.

Versione in vigore dal 11 marzo 1987, non più in vigore dal 2 maggio 1987 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per la finanza locale
Estremi	Decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55
Titolo	I — Bilanci, trasferimenti e mutui
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-la-finanza-locale-1987/art-6-fondo-per-lo-sviluppo-degli-investimenti-degli-enti-locali/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it